I.R.I.S.
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella

AREA TERRITORIALE

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA SU PIATTAFORMA E- PROCUREMENT TUTTOGARE-CONSORZIO I.R.I.S.

PER L'AFFIDAMENTO DI VENTIQUATTRO MESI
DELLE ATTIVITA' DI FACILITAZIONE OCCUPAZIONALE

C.I.G. N. 9312990A76

Biella, ___11/7/2022__

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TERRITORIALE
(Dott.ssa Chiara Steila)

ART. 1
PREMESSE

Con determina a contrarre n. 299 dell'11/7/2022 questa Amministrazione ha determinato di affidare la realizzazione di attività educative di facilitazione occupazionale per 24 mesi attraverso una procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica TUTTOGARE - CONSORZIO I.R.I.S. https://consorzioiris.tuttogare.it/backend/index.php

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'appalto ai sensi dell'art.112 comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è riservato a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate.

Le attività dovranno essere svolte nei Comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S. [codice univoco ufficio LDUZSQ] CIG 9312990A76.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Chiara Steila.

ART. 2
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Capitolato di gara;
2) Allegato 1 al Capitolato: scheda occupabilità
3) Disciplinare di gara;
4) Allegato A al Disciplinare: Dichiarazioni integrative
5) Allegato B e B.1 al Disciplinare: Schema per la presentazione dell'offerta tecnica e curriculum di ente
6) Allegato C al Disciplinare: Schema per la presentazione dell'offerta economica

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da effettuare attraverso la piattaforma TUTTOGARE - CONSORZIO I.R.I.S., almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la loro pubblicazione nella piattaforma TUTTOGARE - CONSORZIO I.R.I.S.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, fatte

salve le comunicazioni per le quali è possibile utilizzare la piattaforma TUTTOGARE-CONSORZIO I.R.I.S.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione sopraindicate, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.

Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività costituenti l'oggetto di gara sono strettamente interconnesse tra loro e necessitano di unico coordinamento

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività educative di facilitazione occupazionale a favore di adulti e minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, con o senza disabilità e/o in situazione di disagio socio-economico, in carico ai Servizi Sociali, finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità individuali della persona a favore della comunità, attraverso percorsi personalizzati, che vanno dal rafforzamento delle competenze di base, all'inclusione sociale (attività di volontariato, PASS, ecc.), all'orientamento/bilancio delle competenze lavorative, all'accompagnamento nella ricerca del lavoro, fino all'eventuale inserimento lavorativo.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 4
DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Durata

La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi.

Opzioni e rinnovi

E' prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016 e l'aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 1/5 dell'importo del contratto.

Trova applicazione l'art. 106, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale comunque contenute nell'ambito del cinquanta per cento dell'importo contrattuale.

E' ammessa la revisione dei prezzi durante il periodo di durata del contratto, nel limite massimo della variazione dell'indice ISTAT *FOI – escluso i tabacchi*, su istanza dell'Appaltatore. L'adeguamento si applica al compimento di ogni annualità contrattuale, a partire dalla seconda annualità.

ART. 5
MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

ART. 6
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di garantire maggiormente il raggiungimento delle finalità di questo appalto (favorire e promuovere l'inclusione sociale e lavorativa), questo è riservato a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6,7 e 8.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

ART. 7
REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali, pena esclusione dalla procedura:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
2. Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

ART. 8
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di per un importo non inferiore a € 40.000 (quarantamila) IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per consentire la selezione di operatori con sufficiente esperienza nel settore oggetto della gara, per fornire adeguata garanzia di offerte congrue al servizio oggetto di gara.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 9
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve avere svolto negli ultimi tre anni, dall'avvio delle procedure di gara, servizi analoghi a quello in oggetto in favore di almeno un Ente pubblico di cui almeno uno del comparto Funzioni Locali.

Il soggetto affidatario deve inoltre annoverare le seguenti caratteristiche tecniche:

- accreditamento ai sensi dell'art. 21 della L.R. 34/2008 e ss.mm.ii.

Tale requisito è richiesto per garantire interventi efficaci nella 'filiera' che va dal supporto educativo per l'incremento dell'occupabilità, alla realizzazione di attività di inclusione (volontariato, PASS, ecc.), all'attivazione di tirocini, fino all'inserimento lavorativo.

ART. 10
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 7 deve essere soddisfatto nei termini di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, consorzi ordinari, G.E.I.E., aggregazioni di imprese, per la misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno il 10% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria;
- nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti tecnici descritti nell'art. 8 potranno essere dimostrati indifferentemente dalla mandataria o dalla consorziata principale e/o dalle mandanti o dalle altre consorziate.

ART. 11
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 12
AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,

assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 13
SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, fermo restando che – ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici- la prevalenza delle prestazioni contrattuali deve rimanere in capo all'appaltatore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

ART. 14
CAUZIONE PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

L'offerta è corredata dalla cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella misura del due per cento dell'importo a base di gara. Trovano applicazione le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 93.

L'offerta è, altresì, corredata da **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

ART. 15
GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo a favore dell'Anac come da delibera ANAC n.830 del 21 dicembre 2021, reperibile al seguente indirizzo https://www.anticorruzione.it, nella misura di euro 20,00=.

ART. 17
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell'e-procurement della piattaforma TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S. utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da manuale d'uso del sistema di E-procurement . Le regole del relativo manuale d'uso si intendono qui integralmente richiamate https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare ,del Regolamento UE n. 910/2014 (diseguitoRegolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazionisullaPiattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati,documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Norme tecniche di utilizzo**

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante puo' disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravita' dello stesso, ovvero, se del caso, puo' disporre di proseguire la gara in altra modalita', dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://consorzioiris.tuttogare.it/backend/index.php
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma e' realizzata con modalita' e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attivita' e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma e' sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonchè dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso in piattaforma.

3 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazionetecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e al link https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910 / 14 ed è qualificato in uno stato membro;
  II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

4.IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione al portale, da effettuare tramite l'apposita sezione Registrazione operatore economico visualizzabile in Homepage. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura

Art. 18
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19
CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa tutta sottoscritta digitalmente, redatta in lingua italiana, che confluirà nella virtuale busta A):

A) il capitolato di gara, e relativi allegati;

B) il presente disciplinare di gara, e relativi allegati;

C) cauzione provvisoria e impegno del fideiussore ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'impegno del fidejussore non è richiesto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Se del caso, certificazione/i del sistema di qualità previste dal ai fini della riduzione dell'importo della garanzia;

D) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

E) D.G.U.E. debitamente compilato come da modello editabile e linee guida per la compilazione rinvenibili al seguente indirizzo www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

F) Ricevuta versamento contributo A.N.A.C.;

G) se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;

H) se del caso, documentazione relativa all'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

I) eventuale dichiarazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare (art. 105 del codice);

J) modulo “Dichiarazioni integrative” (allegato A al presente Disciplinate) debitamente compilato.

Il concorrente, nella documentazione amministrativa di cui al comma 1, indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E.).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In ogni caso la busta “A – Documentazione amministrativa” non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica. Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio” di cui al precedente art. 18.

ART. 20
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

La virtuale busta B deve contenere l’offerta tecnica redatta secondo le modalità di cui allo schema **allegato B** del presente disciplinare e il curriculum di ente **allegato B.1** all’offerta tecnica.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, come da art.19

L'offerta tecnica dovrà essere composta da massimo n. 6 pagine escluso l'allegato B.1.

ART. 21
CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale C contiene l'offerta economica predisposta come richiesto dalla piattaforma TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S. e redatta secondo le modalità di cui allo schema **allegato C** del presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 22
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato/o a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016,
Il punteggio **totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:**

OFFERTA TECNICA: 70 Punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

CRITERIO	MAX
a. Qualità della progettazione inerente la realizzazione delle attività educative di facilitazione occupazionale (come da art. 1 e art. 4 del Capitolato)	**52**
a.1 Modalità di realizzazione delle attività dirette ai beneficiari finalizzata all'incremento dell'occupabilità in relazione ai diversi target	*20*
a.2 Modalità di realizzazione dell'attività di consulenza a favore delle Sedi Territoriali, delle Associazioni, delle Amministrazioni locali che operano per il perseguimento della finalità di cui all'art. 1	*10*
a.3 Modalità di realizzazione dell'attività di ricerca e consulenza a favore di Enti/Soggetti disponibili a offrire opportunità di inclusione sociale/tirocinio/inserimento lavorativo	*10*
a.4 Modalità di realizzazione dell'attività amministrativa correlata	*2*
a.5 Strumenti e strategie adottate per la valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi sui beneficiari diretti e i diversi stakeholders	*10*
b. Personale impiegato	**7**
b.1Esperienza dell'organizzazione nella materia	*4*

oggetto dell'appalto (compilare allegato B.1)	
b.2 Modalità operative dell'èquipe in funzione della realizzazione delle attività e della gestione di eventuali emergenze	*3*
c. Migliorie proposte per l'incremento dell'occupabilità e l'inserimento lavorativo in relazione ai diversi target e all'integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche sociali e politiche per l'integrazione	**8**
c.1 n. borse lavoro messe a disposizione senza oneri a carico dell'Ente Affidante (1 borsa lavoro 1 punto, 2 borse lavoro 1,5 punti, 3 o più borse lavoro 2 punti)	*2*
c.2 n. ore lavoro figure professionali a supporto dell'èquipe pertinenti rispetto al perseguimento della finalità come ad esempio esperti nella comunicazione, grafici, ecc. senza oneri a carico dell'Ente Affidante (da 1 a 5 1 punti, da 6 a 10 1,5 punti, da 11 ore 2 punti)	*2*
c.3 Presenza di accordi già sottoscritti con agenzie interinali e/o con agenzie formative e/o con associazioni di volontariato e/o con aziende per realizzazione di attività di inserimento lavorativo/inclusione sociale, formazione anche con modalità innovative (1 accordo 1 punto, 2 accordi 1,5 punti, 3 o più accordi 2 punti)	*2*
c.4 Altre migliorie proposte	*2*
d. Modalità comunicative tra soggetto affidatario/consorzio/servizi territoriali/altri stakeholders rilevanti	**3**

Per i subcriteri degli elementi di valutazione a, b e d e per il subcriterio c4, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1), nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati:

- Concretezza nella descrizione delle modalità di realizzazione delle attività
- Rispondenza del progetto alle caratteristiche richieste dal Capitolato
- Chiarezza nell'esposizione

Coefficienti: Insufficiente 0; scarso 0,2; sufficiente 0,4; buono 0,6; distinto 0,8; ottimo 1.

Per i subcriteri c1, c2 e c3 il punteggio sarà attribuito come indicato nella tabella precedente.

Per ciascun subcriterio, il punteggio verrà calcolato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il peso attribuito dal capitolato al subcriterio.
La somma dei punteggi attribuiti ai relativi subcriteri determinerà il punteggio provvisorio dell'elemento di valutazione di riferimento.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri determinati secondo le modalità sopra riportate.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Verranno valutate le offerte economiche solo dei concorrenti che abbiano ottenuto **almeno un punteggio sull'offerta tecnica pari a Punti 42/70** (quarantadue/70) (pari al 60 % del punteggio massimo attribuibile).

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per la valutazione dell'offerta economica si terrà conto del prezzo complessivo e presunto del servizio, offerto dal concorrente in relazione ai servizi offerti.

Il prezzo più conveniente otterrà il punteggio massimo.
Le altre offerte saranno valutate con criterio proporzionale.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

ART. 23
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sarà comunicata ai partecipanti attraverso la piattaforma TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S. la data della prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative.

ART. 24
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 25
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, può procedere alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

ART. 26
CAUSE DI ESCLUSIONE

La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le offerte che non risultino conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione di gara prodotta dal concorrente possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 83, comma 9 del codice.

ART. 27
STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi del punto 4.2.2. delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 e s.m.i. la stipula del contratto, nella forma dell'atto pubblico è subordinata alla verifica d’ufficio del casellario ANAC e del documento unico di regolarità contributiva e delle autodichiarazioni e documentazione prodotta da parte dell’operatore economico affidatario, circa il possesso dei requisiti generali e speciali per l’assunzione del presente affidamento .

Sono a carico del contraente le spese dell’ imposta di bollo e quelle derivanti dalla registrazione telematica presso l’Agenzia delle Entrate

ART. 28
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ

L’esecuzione del contratto è disciplinata, tra l’altro, dal Titolo V “Esecuzione” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 29
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella , rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio I.R.I.S. ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 4 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).